

Il Fondo di sostegno FS

di Gabriele Cerratti, Dipartimento Persone Terra Settore Ferroviario Filt-Cgil

Il Fondo di sostegno FS è stato istituito sulla base delle disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 449 del 1997. L'articolo 59 della medesima legge, al comma 6, dispone che *"al fine di favorire la riorganizzazione e il risanamento della Società Ferrovie dello Stato SpA"*, con accordo tra le parti sociali è istituito un fondo a *"gestione bilaterale"* che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, definisca misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione nell'ambito del processo di ristrutturazione aziendale per imprese che erogano servizi di pubblica utilità e sono sprovvisti di ammortizzatori sociali.

In realtà il Fondo di sostegno FS è farraginosamente denominato: *"Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS"* e nasce dalla necessità di avviare un processo di grande rilevanza che ha l'obiettivo di rendere produttivo il modello industriale e organizzativo di FS.

I progetti, non più eludibili, di riorganizzazione industriale delle imprese di FS società per azioni a capitale pubblico, basati su interventi strutturali nei livelli occupazionali, pongono il sostanziale problema di come attenuare le ricadute sociali che questi stessi

interventi potrebbero determinare. Il processo delle riorganizzazioni aziendali, per giunta, s'innesta in un comparto che per sua storia, sociale ed industriale, è tradizionalmente avulso da problematiche occupazionali e, appunto per questo, sprovvisto di strumenti per la tutela del reddito e dell'occupazione dei lavoratori.

Il Fondo di sostegno FS è pensato, ed a ragione, come uno strumento di rinforzo a un intervento orientato a rendere il sistema ferroviario complessivamente più efficiente e funzionale a contenere gli effetti negativi che le azioni riorganizzative proiettano sulle condizioni del lavoro nel comparto.

Vi è da sottolineare, a tale proposito, che nel corso degli ultimi anni, a causa delle continue evoluzioni del quadro economico-normativo e del graduale riassetto industriale di Fs spa e delle sue società, il Fondo FS ha ruotato progressivamente la sua funzione verso un compito sempre più attinente e simile a quello di un vero e proprio ammortizzatore sociale.

Vi è pure da aggiungere che, nel corso del tempo, erano emersi alcuni limiti nei meccanismi e negli strumenti del Fondo che rendevano macchinosa e poco agevole l'applicazione delle regole stabilite negli accordi di prima stesura alle procedure del confronto sindacale.

L'accordo istitutivo è stato, coerentemente ai presupposti che suggerivano gli interventi, sottoposto a due robuste revisioni.

Il primo di questi interventi è stato fatto nel 2009. In quell'occasione, le parti costitutive, il Gruppo FS e le organizzazioni sindacali di categoria, hanno proceduto alla manutenzione del testo dell'accordo, con l'intento di colmare le lacune procedurali che nel tempo avevano mostrato tutti i loro difetti e, contestualmente, a trasferire il fondo presso l'Inps.

In tal senso le azioni più rilevanti sono state due. Con la prima è stata precisata una specifica procedura sindacale che ha avuto la funzione di *"fissare"* con maggior ordine i passaggi del confronto con i sindacati attraverso l'individuazione di tempi e modalità di adempimento dell'esame congiunto, inteso come confronto diretto ad analizzare le cause ed i motivi che hanno determinato le crisi aziendali ed a valutare, se ve ne fosse la possibilità, un diverso impiego dei lavoratori interessati in altri ambiti aziendali oppure se la riduzione di personale sia effettivamente inevitabile. Con la seconda, più formale come intervento, ma anch'essa decisiva, sono stati predisposti tutti gli atti necessari per trasferire presso l'Inps il Fondo stesso e procedere alla stipula della convenzione con la quale si è poi innescata la vera e propria fase di operatività del Fondo di Solidarietà. La fase connessa all'erogazione materiale delle prestazioni ordinarie e straordinarie previste dal regolamento del fondo medesimo.

Il secondo intervento, più recente, è quello del 30 luglio 2013. In tale occasione invece, è stato sottoscritto l'accordo con il quale il Fondo di Sostegno FS è stato adeguato al contesto normativo, scaturito con l'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, intitolata: *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*, la cosiddetta riforma Fornero. Quest'ultimo passaggio è stato delicato e di sostanziale importanza, giacché raggruppa il Fondo di Sostegno Fs, con le caratteristiche e le funzioni sovra esposte, ai Fondi di Solidarietà bilaterali che prendono vita a seguito della riforma più complessiva degli ammortizzatori sociali attivata appunto con l'entrata in vigore della legge 92/12.





In ossequio a questo obbligo di legge che impone i tempi e gli specifici istituti su cui intervenire, le parti istitutive del Fondo di Sostegno hanno apportato alle regole sino ad ora utilizzate per gestire il processo di esodo dei ferrovieri dichiarati in esubero, le prescritte modifiche e integrazioni al fine di allineare il Fondo di Sostegno FS alle disposizioni della legge di riforma degli ammortizzatori sociali.

Il testo dell'accordo in parola, con il quale le parti costitutive hanno adeguato il Fondo FS alle nuove disposizioni di legge, non è ancora operativo, in quanto deve concludersi l'iter di approvazione ministeriale. Il testo modificato dalle parti costitutive è stato perciò inviato al Ministro del Lavoro, il quale, appunto, riceverà le modifiche apportate dalle stesse parti - se ritenute conformi alla novazione normativa introdotta dalla legge 92/12 - tramite un decreto ministeriale che, non appena pubblicato, sancirà la piena operatività delle innovazioni introdotte e quindi il pieno utilizzo del Fondo rinnovato.

Lo scopo del Fondo di Solidarietà FS, anche tenendo conto delle innovazioni introdotte, è quello di erogare prestazioni - straordinarie e ordinarie - ai lavoratori delle società del Gruppo FS a cui si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie e il contratto aziendale ed i relativi accordi complementari.

Il Fondo, nell'ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, fornisce alle aziende che applicano i contratti collettivi del settore uno strumento di supporto che favorisca il mutamento e l'adeguamento delle professionalità, al fine di realizzare politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione.

Il Fondo è autonomo sotto il profilo della gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un Comitato amministratore i cui componenti sono nominati con decreto ministeriale.

I destinatari degli interventi del Fondo sono tutti i lavoratori dipendenti - esclusi i dirigenti - iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale FS o all'Assicurazione generale obbligatoria, delle seguenti società del Gruppo FS: Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia, Rfi, Italferr, Ferservizi, FS Sistemi Urbani, nonché di tutte le società del gruppo a cui si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie ed il Contratto aziendale e relativi accordi complementari.

Nell'ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede, come già accennato, a due tipologie di interventi: in via ordinaria; in via straordinaria. In via ordinaria contribuisce al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro. In via straordinaria provvede all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale o in unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito dei processi di riduzione del personale.

Il Fondo, nei casi di riqualificazione professionale, di riduzione dell'orario di lavoro, nonché per i periodi di erogazione in forma rateale dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, versa la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

Il Fondo ha la durata di 10 anni, computati dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009.

Il Fondo FS con le regole ancora vigenti - in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che riceverà l'accordo di modifica già menzionato - eroga l'assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori dichiarati in esubero per effetto di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 48 mesi (*l'adeguamento in parola, non ancora operativo, prevede l'estensione dell'erogazione a 60 mesi*) dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. L'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. La contribuzione correlata viene versata fino alla data di maturazione dei requisiti richiesti per il perfezionamento del diritto alla pensione.

Il Fondo di Solidarietà Fs si appresta a vivere anche un'altra stagione. Non solo strumento con il quale si gestiranno le crisi occupazionali delle società del Gruppo FS, ma anche dispositivo con il compito di avviare la fase di "ricambio professionale". Un percorso di avvicendamento tra antiche e nuove professioni ferroviarie che consenta di riallineare le competenze professionali dei ferrovieri alle esigenze operative e produttive che le irrompenti nuove tecnologie ferroviarie richiedono, necessarie ad un moderno modello operativo ferroviario.

